

Legge regionale 04 luglio 1979 , n. 35 - TESTO VIGENTE dal 28/10/2010

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.

Art. 40

(1)

Le provvidenze per la ricostruzione dei vani adibiti ad attività produttive, anche nel caso essi siano prevalenti rispetto alle unità abitative, in immobili ad uso misto di cui al Titolo III, Capo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, si applicano anche nel caso siano diversi i proprietari delle unità abitative e di quelle produttive in un unico edificio.

Ai fini della determinazione delle provvidenze a favore della ricostruzione di ogni singola unità produttiva, vengono considerati anche i vani già adibiti a magazzino, deposito o servizi accessori all' attività aziendale.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 84, primo comma, L. R. 55/1986